

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XII LEGISLATURA —————

N. 435

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **DE NOTARIS, RONCHI, ABRAMONTE,
CAMPO, CANGELOSI, CARELLA, DI MAIO, FALQUI, LUBRANO di
RICCO, MANCONI, MANCUSO, PIERONI e ROCCHI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 20 GIUGNO 1994

Riconoscimento delle iniziative di «diplomazia popolare»

INDICE

Relazione	Pag.	3
Disegno di legge	»	8

ONOREVOLI SENATORI. - Negli ultimi anni si è avviato un vivace dibattito, sia a livello nazionale che internazionale, sul nuovo ruolo dell'Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU), al fine di costruire un «Nuovo ordine mondiale» dopo la fine dell'era del confronto fra i blocchi Est-Ovest.

All'interno di questo dibattito già nella scorsa legislatura alcuni deputati, su sollecitazione dei gruppi della Rete e dei Verdi ed in particolare degli onorevoli Bertezolo e Crippa, avevano elaborato una proposta di legge sulla questione della diplomazia popolare proposta di legge che non ha potuto iniziare il suo *iter* a causa delle elezioni anticipate.

Riteniamo importante riprendere la riflessione da quanto elaborato nel recentissimo passato dai Verdi e dalla Rete sui grandi temi che stanno alla base delle proposte di riforma dell'ONU.

Per poter attribuire all'ONU un ruolo al passo con il nuovo scenario internazionale, da più parti si è proposta una profonda riforma dell'istituzione, ai fini della sua «democratizzazione». In particolare si è proposto di costruire un'Assemblea dei Popoli, i cui rappresentanti siano eletti democraticamente, che affianchi l'attuale Assemblea generale, rappresentativa degli Stati membri.

Si è anche proposto di ampliare la composizione del Consiglio di sicurezza, facendovi entrare come membri permanenti altri Stati (Brasile, Germania, Giappone, India) o rappresentanti di Organismi internazionali (Comunità europea, Lega Araba, Organizzazione dell'Unità africana), che per la loro importanza politico-economica dovrebbero essere sempre coinvolti nelle decisioni che riguardano la sicurezza internazionale.

Un vivace dibattito ha anche suscitato la proposta del Segretario delle Nazioni Unite

Boutros Ghali, nota come «Agenda per la pace», presentata nel luglio 1992, secondo la quale l'ONU dovrebbe promuovere operazioni non solo di *peace keeping*, cioè per il «mantenimento della pace», attraverso l'interposizione dei «caschi blu» fra le parti in conflitto e su loro richiesta, ma anche di *peace making*, cioè per la «costruzione della pace», imponendola ai contendenti anche con la forza. A questo scopo il Consiglio di sicurezza potrebbe decidere l'invio dei militari anche su richiesta di una sola nazione, che fosse minacciata e quindi dovesse essere difesa da un'eventuale aggressione.

A questo scopo il Consiglio di sicurezza dell'ONU dovrebbe disporre di un proprio contingente di forze armate, messe a disposizione dagli Stati membri e da questi finanziate, che siano immediatamente disponibili così da poter essere inviate rapidamente alla frontiera del paese minacciato. Finora, invece, i «caschi blu» sono messi a disposizione, di volta in volta, da alcuni Stati, secondo le esigenze, e pertanto il loro schieramento nell'area di crisi richiede del tempo.

L'invio all'estero delle nostre Forze armate. - Anche il nostro Paese ha partecipato, e sta tuttora partecipando, a numerose missioni armate sotto l'egida dell'ONU.

Lo ha fatto anche nel quadro di coalizioni internazionali, come è stato per la guerra del Golfo nel 1991.

Negli ultimi anni la presenza delle nostre Forze armate all'estero è diventata sempre più frequente. Infatti, secondo il «Nuovo modello di difesa», elaborato dai vertici politico-militari, le nostre Forze armate hanno come obiettivo non solo la difesa del territorio nazionale ma anche la salvaguardia degli interessi nazionali. Pertanto i

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

nostri militari saranno sempre più spesso inviati all'estero, là dove gli interessi del nostro Paese sono minacciati. Questo sembra avvenire in violazione dell'articolo 11 della Costituzione, che non solo stabilisce il ripudio della guerra come strumento di aggressione e di espansione e come mezzo per la soluzione delle controversie internazionali, ma anche che l'Italia deve promuovere una politica di pace e di giustizia tra le nazioni.

Il progetto di una forza non armata e non violenta di pace. - In risposta alle missioni delle nostre Forze armate all'estero, i movimenti pacifisti hanno proposto che il nostro Paese si faccia promotore di «operazioni umanitarie» e di «iniziative di pacificazione» tra le parti in lotta, utilizzando «contingenti civili», formati da obiettori di coscienza e da operatori delle organizzazioni non governative (ONG). In pratica si propone di costituire, sia a livello nazionale che internazionale, in ambiente ONU, una «forza non armata e nonviolenta di pace», da inviare nelle aree di crisi per cercare di evitare, favorendo il dialogo tra le parti in contrasto, lo scoppio del conflitto armato.

A questo proposito, da alcuni anni i movimenti pacifisti italiani, in attesa di costituire questa «forza non armata e nonviolenta di pace», hanno attuato, in alcune «aree di crisi», in collaborazione con associazioni di altri Paesi, delle iniziative rigorosamente nonviolente, in conformità ai principi enunciati nell'articolo 11 della Costituzione italiana e nello Statuto dell'ONU, per cercare di risolvere pacificamente i contrasti tra le nazioni o i conflitti interni agli Stati, soprattutto di carattere etnico-religioso, che potrebbero portare o hanno portato a sanguinosi scontri armati o alla guerra civile.

Le iniziative di diplomazia popolare. - Tali iniziative sono denominate di «diplomazia popolare» in quanto coinvolgono i cittadini in operazioni di carattere diplomatico che tradizionalmente sono di competenza degli Stati.

Queste iniziative di diplomazia popolare hanno come scopo, in primo luogo, quello di prevenire il sorgere di un conflitto, favorendo il dialogo ed il confronto fra i contendenti, laddove la tensione tra gli Stati o tra i diversi gruppi etnico-religiosi all'interno dello stesso Paese rischiano di degenerare in una guerra sanguinosa.

Quando invece la guerra è ormai in atto, le iniziative di diplomazia popolare hanno come scopo quello di portare solidarietà ed appoggio morale delle popolazioni martoriate dal conflitto, cercando, da un lato, di rispondere ai bisogni materiali delle persone, senza operare alcuna discriminazione, e dall'altro, di favorire la ripresa del dialogo e del confronto tra le parti in conflitto per «fermare la guerra», arrivando alla stipula di un accordo di «cessate il fuoco» come premessa per la pace.

In particolare, i partecipanti alle iniziative di diplomazia popolare attuano l'interposizione fisica tra e parti in contrasto o in guerra, per cercare di trovare una soluzione al problema che ha originato il conflitto o lo scontro armato, cercando di favorire il dialogo, la discussione ed il confronto delle rispettive posizioni, attraverso la «politica del passo dopo passo».

Condizione fondamentale per lo svolgimento dell'iniziativa è che la presenza dei partecipanti sia richiesta o accettata da almeno una delle parti in conflitto o in guerra.

Le iniziative di diplomazia popolare hanno il loro fondamento:

nelle normative nazionali (per l'Italia l'articolo 11 della Costituzione; la legge per l'obiezione di coscienza ed il servizio civile; la legge per la cooperazione allo sviluppo;

nelle normative internazionali (la Carta dell'ONU, il Patto internazionale per la tutela dei diritti umani);

nelle proposte che si stanno portando avanti con sempre maggiore incisività, a livello sia nazionale sia internazionale, per dare più autorità all'ONU e costituire così un «nuovo ordine mondiale» che davvero assicuri la pace e la sicurezza delle Nazioni. In particolare ricordiamo le proposte per la «democratizzazione dell'ONU» e per la

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

costituzione di un contingente di «Forze armate dell'ONU».

Le iniziative di diplomazia popolare attuate in questi ultimi anni, anche se non hanno raggiunto l'obiettivo di risolvere il contrasto o di fermare la guerra, sono sicuramente state molto utili perchè hanno dimostrato che le persone possono essere protagoniste anche di attività finora riservate alle istituzioni dello Stato, come è appunto l'attività diplomatica.

Prima di affrontare il problema del loro riconoscimento da parte delle autorità del nostro Paese, che è lo scopo a cui tende la presente proposta di legge, è opportuno esaminare alcune iniziative attuate dai gruppi pacifisti e nonviolenti italiani.

Le iniziative di diplomazia popolare attuate negli ultimi anni. - Negli ultimi anni ci sono state alcune significative iniziative internazionali di diplomazia popolare alle quali hanno partecipato o che addirittura sono state promosse ed organizzate da alcuni gruppi pacifisti e nonviolenti italiani. Ricordiamone alcune:

Time for peace 1990. È stata la prima edizione dell'iniziativa, promossa dall'Assemblea dei cittadini di Helsinki, che da allora si tiene all'inizio di ogni anno. Si è tenuta a Gerusalemme dal 28 dicembre 1989 al 2 gennaio 1990 per cercare di trovare una soluzione al drammatico problema dei territori occupati da Israele e per chiedere il rispetto delle varie risoluzioni adottate dall'ONU sull'argomento. Vi hanno partecipato oltre 1.500 pacifisti e non violenti provenienti da vari Paesi (circa 650 venivano dall'Italia). La manifestazione conclusiva è stata una catena umana di circa 20.000 persone lungo la cinta delle mura della città vecchia. Vi parteciparono anche due consiglieri della provincia autonoma di Trento, designati dal consiglio provinciale, dimostrando l'interesse per l'iniziativa da parte di questo ente locale che l'anno seguente approvò una interessante legge per la promozione della cultura della pace.

Volontari di pace in Medio Oriente. L'iniziativa è stata promossa da alcuni gruppi pacifisti e nonviolenti italiani con lo scopo di liberare i cittadini stranieri che il regime di Saddam Hussein aveva preso in ostaggio e di trovare una soluzione pacifica al problema dell'occupazione irachena del Kuwait in modo da evitare un conflitto armato. I pacifisti proposero di smilitarizzare il Kuwait e di sostituire le truppe irachene, che l'avevano occupato, con forze non armate sotto l'egida dell'ONU, ma la proposta non fu accolta dall'ONU benchè alcuni alti funzionari dell'organizzazione avessero espresso la loro adesione. L'iniziativa dei pacifisti italiani è stata in parte finanziata con i fondi raccolti dalla Campagna nazionale di obiezione di coscienza alle spese militari. La presenza dei volontari italiani è durata in Iraq oltre tre mesi (dal 12 ottobre 1990 al 21 gennaio 1991). Il 12 novembre 1990 è stato allestito un campo per la pace in un'isola del fiume Tigri che attraversa la città. Questo campo ha ospitato anche gruppi pacifisti di vari altri Paesi, convenuti a Baghdad per altre iniziative di pace, quale il campo internazionale *Gulf peace team*, allestito il 24 dicembre 1990 in prossimità del confine tra l'Iraq e l'Arabia Saudita, in mezzo alle truppe irachene, per cercare di evitare con l'interposizione fisica tra gli opposti schieramenti militari, il conflitto armato che si andava profilando.

Carovana per la pace in Jugoslavia. È la sigla sotto la quale si è svolta dal 7 al 13 dicembre 1992 la marcia internazionale per la pace, da Spalato a Serajevo, organizzata dal movimento «Beati i costruttori di pace» e da altre associazioni pacifiste e non violente, tra le quali l'associazione per la pace, la Lega obiettori di coscienza e *Pax Christi*. Animatore dell'iniziativa è stato monsignor Tonino Bello, vescovo di Molfetta (Bari) e presidente della sezione italiana di *Pax Christi*, che nonostante la grave malattia che lo affliggeva volle egualmente parteciparvi. Questa iniziativa è stata il primo tentativo di interposizione nonviolenta in un conflitto armato in Europa e nel mondo occidentale. Lo slogan dell'iniziat-

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

va era «Fare, non stare a guardare» in quanto lo scopo era sia quello di portare solidarietà agli assediati nella città capoluogo della Bosnia sia quello di dimostrare che la solidarietà e l'amicizia dei popoli ed il dialogo tra i contendenti possono vincere sulla forza delle armi. Hanno partecipato alla marcia circa 500 pacifisti dei quali la maggior parte italiani. Una ventina di enti locali ha dato il proprio sostegno all'iniziativa ed anche dei contributi in danaro o in mezzi (ad esempio, la regione Veneto ha donato una ambulanza che poi è stata lasciata alla Mezzaluna rossa - equivalente alla nostra Croce rossa - di Sarajevo). Anche il Capo dello Stato, Oscar Luigi Scalfaro, ha inviato agli organizzatori fervidi auguri per il successo dell'iniziativa di pace.

Time for peace 1993. Manifestazione per la pace organizzata dal 27 dicembre 1992 al 3 gennaio 1993 in varie località della Jugoslavia dall'Assemblea dei cittadini di Helsinki, alla quale hanno aderito alcune associazioni pacifiste italiane, per chiedere la fine della guerra.

Mir Sada (pace subito). Marcia internazionale di pace, da Spalato a Sarajevo, organizzata dal movimento italiano «Beati i costruttori di pace», in collaborazione con altre associazioni pacifiste, e dalla organizzazione non governativa francese «Equilibre». Si è svolta dal 1° al 11 agosto 1993 e vi hanno partecipato circa 1.600 persone appartenenti ad una ventina di Paesi. Purtroppo, a causa dei notevoli rischi derivanti dal raggiungere in massa Sarajevo lungo il percorso programmato, dove operavano bande armate incontrollabili, sono arrivati in città solo 58 partecipanti. Altri 400 sono riusciti ad entrare, anche se per poche ore, a Mostar, capoluogo dell'Erzegovina, divenuto l'obiettivo di ripiego per l'impossibilità di raggiungere in massa Sarajevo. Gli altri partecipanti hanno realizzato molte attività in favore delle persone ospitate nel campo profughi di Spalato.

Passando ad illustrare il testo della proposta, nell'articolo 1 è previsto il riconosci-

mento giuridico delle iniziative di diplomazia popolare, attuale secondo le modalità stabilite dalla legge. In particolare, le iniziative devono essere attuate con tecniche rigorosamente nonviolente ed a questo scopo i partecipanti ricevono un'ideale preparazione attraverso un apposito corso di formazione di almeno un mese, al termine del quale è rilasciato loro un attestato, necessario per la partecipazione.

Nell'articolo 2 si stabilisce che le iniziative possono essere organizzate dal Governo italiano, da un ente convenzionato per utilizzare obiettori di coscienza in servizio civile o da una organizzazione non governativa (ONG) idonea a svolgere attività di cooperazione allo sviluppo.

Presupposto per lo svolgimento dell'iniziativa è che questa sia richiesta o abbia il gradimento di un'autorità civile o religiosa del luogo in cui si deve svolgere e che ci sia il consenso delle autorità dello Stato ospite.

Nell'articolo 3 è prevista l'istituzione di un apposito Dipartimento per la gestione delle iniziative di diplomazia popolare presso la Presidenza del Consiglio dei ministri. Presso il Dipartimento è istituito un comitato scientifico, formato da esperti, che deve dare il suo parere vincolante sul riconoscimento dell'iniziativa che si intende attuare.

Nell'articolo 4 sono stabilite le modalità per ottenere il riconoscimento dell'iniziativa, che è disposto con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, acquisito il parere vincolante del comitato scientifico.

In seguito al riconoscimento, le nostre rappresentanze diplomatico-consolari nel Paese ospitante devono attivarsi per favorire la realizzazione dell'iniziativa e dare adeguata assistenza ai partecipanti.

Nell'articolo 5 è stabilito che il riconoscimento dell'iniziativa comporta l'erogazione, all'ente organizzatore dell'iniziativa, del 30 per cento delle spese previste. Un altro 40 per cento delle spese è rimborsato dopo la presentazione di una relazione finale sull'iniziativa e se questa si è svolta secondo le modalità ed i criteri stabiliti.

Il rimborso delle spese è invece totale per le iniziative promosse dal Governo italiano

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ed organizzate tramite uno degli enti abilitati.

Negli articoli 6 e 7 si stabiliscono i diritti dei partecipanti, che possono essere anche stranieri ed obiettori di coscienza in servizio civile. In particolare è prevista un'indennità, eguale allo stipendio goduto, per i partecipanti che sono cittadini italiani e lavoratori dipendenti. Per i lavoratori autonomi è prevista un'indennità eguale a quella media rimborsata ai dipendenti.

Tutti i partecipanti hanno comunque diritto all'assistenza sanitaria e contro gli infortuni. In caso di morte, i loro familiari percepiranno l'indennità prevista per i militari deceduti in missione all'estero.

Nell'articolo 8 è previsto il rimpatrio dei partecipanti all'iniziativa, disposto con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, quando le condizioni del Paese nel quale si svolge siano mutate in modo tale che ne impediscono lo svolgimento o

quando ci sia grave pericolo per l'incolumità dei partecipanti.

Nell'articolo 9 si stabilisce che il finanziamento dell'iniziativa riconosciuta attinge al Fondo speciale per la cooperazione allo sviluppo. A questo Fondo o agli enti abilitati, le persone fisiche e giuridiche possono versare contributi, deducibili ai fini dell'IRPEF o dell'IRPEG, fino al 2 per cento del reddito imponibile.

Nell'articolo 10 è prevista la presentazione, da parte del Presidente del Consiglio dei ministri, di una dettagliata relazione annuale al Parlamento, entro il 31 marzo, sulle iniziative riconosciute e realizzate nell'anno precedente.

Nell'articolo 11 si stabilisce che la legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e che il relativo regolamento di attuazione deve essere emanato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

*(Riconoscimento delle iniziative
di diplomazia popolare)*

1. Sono riconosciute dalla Repubblica italiana le iniziative di diplomazia popolare, attuate in un Paese straniero, dirette a promuovere la pace e la giustizia fra le Nazioni, secondo i principi enunciati nell'articolo 11 della Costituzione e nello Statuto dell'Organizzazione delle Nazioni UNite (ONU), e realizzate con le modalità stabilite dalla presente legge.

Art. 2.

(Enti promotori)

1. L'iniziativa di diplomazia popolare all'estero è organizzata, su richiesta o con il gradimento di un'autorità civile o religiosa, appartenente ad una delle confessioni maggiormente rappresentative, del luogo nel quale deve svolgersi e con l'assenso delle autorità istituzionali del Paese ospitante:

a) da uno degli enti riconosciuti idonei per lo svolgimento delle attività di cooperazione allo sviluppo ai sensi della legge 26 febbraio 1987, n. 49;

b) da uno degli enti convenzionati con il Ministero della difesa per l'espletamento del servizio sostitutivo civile degli obiettori di coscienza, ai sensi della legge 15 dicembre 1972, n. 772;

c) dal Governo della Repubblica italiana.

2. Gli enti di cui alla lettera *a)* e *b)* del comma 1 devono:

a) prendere accordi con almeno una autorità istituzionale o religiosa del luogo in cui si deve svolgere l'iniziativa;

b) provvedere alla selezione ed alla formazione di coloro che desiderano partecipare, volontariamente, all'iniziativa;

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

c) curare l'organizzazione tecnica e logistica dell'iniziativa;

d) presentare un'apposita richiesta al Dipartimento per le iniziative di diplomazia popolare di cui all'articolo 3, per ottenere il riconoscimento dell'iniziativa ai sensi della presente legge.

3. Possono partecipare all'organizzazione dell'iniziativa anche enti o associazioni diversi da quelli indicati alle lettere a) e b) del comma 1. In tal caso la responsabilità dell'iniziativa è dell'ente o associazione, avente i requisiti previsti dalla presente legge, che ha attivato la procedura di riconoscimento con il Dipartimento per le iniziative di diplomazia popolare di cui all'articolo 3.

4. Per l'organizzazione delle iniziative promosse direttamente, il Governo della Repubblica italiana si avvale di uno degli enti di cui alle lettere a) e b) del comma 1.

Art. 3.

(Dipartimento per le iniziative di diplomazia popolare)

1. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito il Dipartimento per le iniziative di diplomazia popolare, per la relativa gestione amministrativa e contabile, secondo quanto stabilito dalla presente legge.

2. Presso il Dipartimento è costituito un comitato scientifico, presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri o da un suo delegato, formato da quattro esperti che abbiano acquisito una rilevante esperienza nell'organizzazione delle iniziative di diplomazia popolare nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. Due dei membri del comitato scientifico sono nominati su designazione degli enti di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 2.

Art. 4.

(Riconoscimento dell'iniziativa)

1. Per ottenere il riconoscimento dell'iniziativa l'ente deve presentare al Dipartimento per le iniziative di diplomazia popo-

lare, almeno un mese prima del suo inizio, un'apposita richiesta, allegando:

- a) la richiesta di una autorità civile o religiosa locale per lo svolgimento dell'iniziativa o il suo gradimento per l'iniziativa;
- b) la attestazione del consenso dello Stato ospitante, espresso attraverso la sua rappresentanza diplomatica in Italia;
- c) una relazione sull'iniziativa, con la descrizione dell'attività che si vuole svolgere e dei fini che si intendono conseguire;
- d) l'elenco nominativo di coloro che desiderano partecipare volontariamente all'iniziativa, con allegata la loro domanda di partecipazione;
- e) l'elenco dettagliato delle spese che si prevede di sostenere.

2. Il riconoscimento dell'iniziativa è disposto con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, entro un mese dalla data di presentazione della domanda, previo parere vincolante del comitato scientifico di cui all'articolo 3, comma 2.

3. L'iniziativa promossa dal Governo è disposta con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, con l'indicazione dell'ente, individuato tra quelli di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 2, al quale affidarne l'organizzazione previo parere vincolante del comitato scientifico di cui all'articolo 3, comma 2.

4. In seguito al riconoscimento, le rappresentanze diplomatico-consolari italiane nel Paese in cui si svolge l'iniziativa devono dare tutto il sostegno necessario per la sua realizzazione, nonchè adeguata assistenza ai partecipanti.

Art. 5.

(Rimborso delle spese)

1. Il riconoscimento dell'iniziativa dà diritto all'erogazione immediata all'ente organizzatore di una quota pari al 30 per cento delle spese previste.

2. Entro un mese dalla fine dell'iniziativa, con il rientro in Italia dei partecipanti oppure ogni due mesi se l'iniziativa si protrae oltre tale periodo, l'ente organizza-

tore deve presentare al Dipartimento per le iniziative di diplomazia popolare una dettagliata relazione sull'attività svolta e sui risultati conseguiti.

3. Nel termine di cui al comma 2, la rappresentanza diplomatica italiana nel Paese in cui è stata attuata o è ancora in corso l'iniziativa deve inviare sia una relazione sulle modalità con cui si è svolta e sui risultati ottenuti sia la eventuale relazione presentata dall'autorità civile o religiosa locale che ha richiesto l'iniziativa o ha espresso il proprio gradimento alla sua realizzazione.

4. Dopo la presentazione della relazione finale e se l'iniziativa si è svolta secondo le modalità previste, si fa luogo al pagamento di una quota pari al 40 per cento delle spese.

5. Le spese per le iniziative promosse direttamente dal Governo italiano sono rimborsate totalmente.

Art. 6.

(Partecipanti)

1. Possono partecipare all'iniziativa di diplomazia popolare i cittadini italiani o stranieri, maggiorenni e di ambo i sessi, facendone richiesta all'ente organizzatore.

2. Possono partecipare all'iniziativa, con l'autorizzazione dell'ente in cui prestano servizio, gli obiettori di coscienza.

3. I richiedenti possono partecipare a più iniziative nel corso dello stesso anno.

Art. 7.

(Diritti dei partecipanti)

1. I cittadini italiani partecipanti all'iniziativa di diplomazia popolare, quando siano lavoratori dipendenti, pubblici o privati, sono posti in aspettativa senza assegni ed hanno diritto alla conservazione del posto di lavoro per tutta la durata dell'iniziativa alla quale partecipano. Il relativo periodo è valutato come servizio lavorativo a tutti gli effetti.

2. I lavoratori dipendenti hanno diritto ad un'indennità pari allo stipendio lordo in godimento al momento della loro partenza, a carico del Fondo speciale per la cooperazione allo sviluppo.

3. I cittadini italiani partecipanti all'iniziativa che siano lavoratori autonomi hanno diritto ad un'indennità, stabilita ogni sei mesi con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, pari alla media dell'indennità erogata ogni semestre ai partecipanti che siano lavoratori dipendenti, a carico del Fondo speciale per la cooperazione allo sviluppo, si sensi dell'articolo 9.

4. I cittadini italiani che non svolgono alcuna attività lavorativa e gli stranieri, anche se lavoratori, che partecipano all'iniziativa non godono di alcuna indennità. Le spese per la loro partecipazione sono a carico dell'ente organizzatore.

5. Tutti i partecipanti all'iniziativa, cittadini italiani o stranieri, hanno diritto all'assistenza sanitaria e contro gli infortuni. In caso di morte i loro familiari percepiscono l'indennità prevista per i militari italiani deceduti in missione all'estero.

6. Il periodo di partecipazione all'iniziativa, per il cittadino che non ha adempiuto agli obblighi di leva, è detratto dalla durata del servizio di leva, in qualunque forma prestato.

Art. 8.

(Rimpatrio anticipato)

1. Il Presidente del Consiglio dei ministri può disporre, con proprio decreto il rimpatrio anticipato dei partecipanti all'iniziativa quando le condizioni del Paese nel quale si svolge mutino in modo da impedirne la prosecuzione o il regolare svolgimento oppure quando vi sia grave pericolo per l'incolumità dei partecipanti.

Art. 9.

(Finanziamenti)

1. Le spese per lo svolgimento delle iniziative riconosciute sono coperte con

prelevamento a carico del Fondo speciale per la cooperazione allo sviluppo, previsto dall'articolo 14 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, salvo quanto previsto dall'articolo 4 della legge 23 dicembre 1993, n. 559.

2. I contributi e le donazioni di persone fisiche e giuridiche in favore del Fondo speciale per la cooperazione allo sviluppo o degli enti di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 1 dell'articolo 2, per l'organizzazione delle iniziative di diplomazia popolare, sono deducibili nella misura massima del 2 per cento del reddito netto imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche.

Art. 10.

(Relazione annuale al Parlamento)

1. Entro il 31 marzo di ogni anno il Presidente del Consiglio dei ministri presenta al Parlamento una relazione dettagliata sulle iniziative di diplomazia popolare, riconosciute e realizzate nel corso dell'anno precedente.

Art. 11.

(Disposizioni finali)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge è emanato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, il relativo regolamento di attuazione.